

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/15)

già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE 6° “TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE ED AREE PROTETTE”

pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net – sito web: www.consorziocomunale.trapani.it

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013 -
Procedura per le istanze per le quali necessita la convocazione di conferenza di servizi.

Disposizione

- Al Responsabile del 1° Servizio**
“Tutela del Territorio, Ambiente, Impianti Termici”
- Ai dipendenti:**
geom. Antonino Novara
sig.ra Elisabetta Buccellato
p.a. Alberto Piacentino
sig.ra Anna Maria Ferrara
- e p.c. Al Commissario Straordinario**
- Allo Staff Anticorruzione**
- Al Responsabile del 2° Servizio**
“Tutela del Territorio, Rifiuti”

LORO SEDI

Con le istanze che vengono trasmesse dai SUAP a questa Autorità Competente le ditte titolari di attività produttive che operano nel territorio provinciale chiedono l’inserimento, nel provvedimento autorizzatorio AUA, di uno o di alcuni dei sette titoli abilitativi previsti dall’art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 55/2013.

Con riferimento alla disposizione prot. n. 18877 del 06/06/2017, che ha delineato le procedure da seguire in ambito AUA, si è presentata la casistica in relazione alla complessità delle richieste di inserimento di titoli abilitativi presenti nell’istanza, distinguendo i casi “semplici” (per i quali non necessita convocazione di conferenza di servizi), da casi “complessi” (per i quali si richiede convocazione di conferenza di servizi).

Nei casi più “**semplici**”(casi **a -b**), in cui la richiesta è mirata all’inserimento di un solo titolo abilitativo o di più titoli abilitativi che, comunque, fanno capo ad un unico Soggetto Competente esterno all’Ente, definita l’istruttoria con l’eventuale integrazione di documentazione ed acquisito il parere del Soggetto Competente, si procede all’adozione del provvedimento AUA.

Nei casi più “**complessi**” (casi **c – d**), invece, nei quali sono richiesti più titoli abilitativi per i quali necessita l’acquisizione dei relativi pareri da più Soggetti Competenti esterni all’Ente, si è fatto ricorso alla convocazione di conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della L. 07/08/1990 n. 241.

Nella fase attuativa di detta ultima circostanza si è riscontrato, con pressochè costante sistematicità, che l'integrazione documentale richiesta in sede di convocazione di conferenza di servizi viene prodotta nell'arco delle 24-48 ore antecedenti la conferenza, se non nella stessa mattina della seduta.

Inoltre, il più delle volte, la documentazione richiesta viene prodotta direttamente dalla ditta a questa A.C. e non dal SUAP Competente, deputato per legge all'attività di verifica e trasmissione della documentazione stessa.

In tale situazione risulta compromessa la trasmissione per tempo degli elaborati integrativi ai Soggetti Competenti convocati, i quali ne hanno disponibilità solo in conferenza.

Ciò non consente né all'ufficio, né tantomeno ai Soggetti Competenti, di effettuare l'approfondito studio della documentazione integrativa ai fini della definizione dell'istruttoria e, quindi, di rilasciare il rispettivo parere seduta stante, con conseguente rinvio della conferenza di servizi ad altra data, anche in considerazione che, nella stessa giornata, sono convocate conferenze di servizi relative ad istanze presentate da altre ditte.

Quanto descritto fa venire meno, il più delle volte, l'efficacia della conferenza di servizi, il cui scopo è quello di riunire attorno allo stesso tavolo i Soggetti Competenti che, adeguatamente preparati sulla scorta della documentazione resa disponibile dalla ditta istante, devono esprimere in quella sede il proprio parere.

Alla luce di quanto rilevato, ritenendo utile procedere alla parziale modifica della direttiva prot. n. 18877 del 06/06/2017, con particolare richiamo ai casi **“complessi”** nella stessa definiti, ai fini di semplificare e rendere più efficiente ed efficace l'iter istruttorio dei procedimenti AUA,

SI DISPONE

- di procedere all'avvio dell'esame istruttorio delle istanze AUA, nel rispetto dell'ordine cronologico generale di arrivo, ma distinguendo i casi **“semplici”**(casi **a -b**) da quelli **“complessi”** (casi **c – d**);
- l'applicazione, nei casi definiti **“complessi”** (casi **c – d**), della procedura di seguito distinta:
 1. Acquisizione dell'istanza AUA per il tramite del SUAP;
 2. Istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei casi **“complessi”**;
 3. Predisposizione nota al SUAP con la quale si chiedono eventuali integrazioni e/o chiarimenti;
 4. Convocazione della conferenza di servizi, con invito a tutti i Soggetti Competenti, dopo l'acquisizione, che deve avvenire in via esclusiva per il tramite del SUAP, di tutta la documentazione integrativa richiesta;
 5. Qualora la conferenza di servizi non sia risolutiva e richieda la necessità di acquisizione di ulteriore documentazione (integrazioni e/o chiarimenti), nella medesima seduta si invita la ditta a trasmetterla al SUAP ed agli altri Soggetti Competenti entro un termine che verrà stabilito ed indicato nel verbale con contestuale fissazione della data della conferenza decisoria.
 6. Qualora la conferenza di servizi decisoria si concluda con esito favorevole, pur se condizionato alla produzione di un parere o nulla osta da parte di uno dei Soggetti Competenti o di documentazione integrativa da parte della ditta, non si dovrà ulteriormente tenere conto dell'ordine cronologico di arrivo e, pervenuta la documentazione, si procederà, nel rispetto

dell'ordine cronologico di arrivo dell'integrazione riferito ai casi "complessi", alla predisposizione del provvedimento dirigenziale, con l'inserimento del parere o del nulla osta favorevole e delle eventuali prescrizioni, da trasmettere al SUAP competente, così come già previsto nella richiamata direttiva prot. n. 18877 del 06/06/2017.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.